SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 188**



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 agosto 1993, n. **292.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 . . . . Pag. 3

LEGGE 9 agosto 1993, n. **293.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali . . . . Pag. 4

LEGGE 9 agosto 1993, n. **294.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL . . . . Pag. 5

LEGGE 9 agosto 1993, n. **295.**

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura . . . . Pag. 6

LEGGE 12 agosto 1993, n. **296.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 26 aprile 1993, n. **297.**

Regolamento per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 giugno 1993.

Rideterminazione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura n. 1 di Bolzano e n. 5 di Bressanone nella provincia autonoma di Bolzano. Pag. 20

Ministero dell'interno

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma . . . . Pag. 20

DECRETO 2 agosto 1993.

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni, comunità montane e consorzi per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1993 . Pag. 21

Ministero della sanità

DECRETO 29 luglio 1993.

Autorizzazione all'ospedale di Albenga al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 40

DECRETO 10 agosto 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 25 luglio 1993, concernente modalità per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base . . Pag. 40

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 luglio 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Aversa» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 41

DECRETO 31 luglio 1993.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ischia» . . . . . . Pag. 43

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 21 luglio 1993.

Integrazione dell'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione . . . . Pag. 45

DECRETO 21 luglio 1993.

Modificazione alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente la determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università. Pag. 46

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 28 maggio 1993.

Impegno della somma di L. 23.987.898.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti non cofinanziati dalla Banca europea per gli investimenti . . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 47

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, coordinato con la legge di conversione 12 agosto 1993, n. 296, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri» . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1993. . . Pag. 58

Ministero del tesoro:

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996 (codice 036630), 11,50% - 1° marzo 1993/1998 (codice 036631) e 11,50% - 1° marzo 1993/2003 (codice 036632), al portatore . . . . Pag. 62

Cambi giornalieri dell'11 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 62

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media «Forlani» di Conversano ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Autorizzazione alla scuola media «Viterbo» di Castellana Grotte ad accettare una donazione . . . Pag. 62

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio ad accettare una donazione. . Pag. 62

Autorizzazione alla scuola media «Carlo Stuparich» di Trieste ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Autorizzazione alla scuola media «F.lli Fonda Savio» di Trieste ad accettare una donazione . . . Pag. 62

Autorizzazione alla direzione didattica di Spilamberto ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Formigine ad accettare una donazione . . . . Pag. 63

Autorizzazione alla scuola elementare di Benna dipendente dalla direzione didattica di Candelo ad accettare una donazione Pag. 63

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 63

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993). . . . . Pag. 64

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993). Pag. 64

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, elenco delle ditte produttrici che hanno variato la propria ragione sociale ed elenco dei materiali omologati la cui validità è stata rinnovata nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993). Pag. 64

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 agosto 1993, n. **292.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il *Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 198.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «delle predette società per azioni possono,» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle predette società per azioni devono.».

All'articolo 2:

il comma 3 è sostituito dal seguente.

«3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente·

«5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare».

L'articolo 3 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 settembre 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2824)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e del Ministro del tesoro (BARUCCI) il 22 giugno 1993.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 22 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, II, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 giugno 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 luglio 1993.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 7, 13, 14 luglio 1993

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993

Senato della Repubblica (atto n. 1429)

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 23 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 11ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 e 29 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993

93G0374

LEGGE 9 agosto 1993, n. **293.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, il *Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 199.

All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 3, al comma 3, sono soppresse le parole. «, e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2».

All'articolo 5. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 144 del 22 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 settembre 1993.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1323):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale (GIUGNI) e delle finanze (GALLO) il 22 giugno 1993.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 22 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee e le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 giugno 1993

Esaminato dalla 11ª commissione il 6, 14 e 15 luglio 1993

Relazione scritta annunciata il 21 luglio 1993 (atto n. 1323 I - relatore sen. COVIELLO)

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993

Camera dei deputati (atto n. 2964)

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e speciale per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 luglio 1993.

Esaminato dalla XI commissione il 29 luglio 1993

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1993

93G0375

LEGGE 9 agosto 1993, n. 294.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il *Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1993, N. 216.

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 4 settembre 1993.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1362):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'ambiente (SPINI) il 7 luglio 1993.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 7 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 luglio 1993

Esaminato dalla 13ª commissione il 14 e 22 luglio 1993

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2966).

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 23 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, V, X, XII e per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1993.

Esaminato dalla VIII commissione il 29 luglio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 agosto 1993.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1993

93G0376

LEGGE 9 agosto 1993, n. **295**.

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.

2. La tabella *B* annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il *Guardasigilli*: CONSO

TABELLA *B*

(prevista all'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	616
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.227
Uditori giudiziari	150
TOTALE . .	9.109

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 367/1991 reca «Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

— Il testo dell'art. 124 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) è il seguente:

«Art. 124. — Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1166):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 22 aprile 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9 giugno 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2840):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla II commissione il 22 luglio 1993 e approvato il 3 agosto 1993.

93G0378

LEGGE 12 agosto 1993, n. 296.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il *Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1993, N. 187.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «L'articolo 4-*bis*» *fino a:* «è inscrito il seguente:» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dopo il comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera a), *sono inserite le seguenti:*

«*a*-bis) il comma sesto è sostituito dal seguente:

"Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*bis* della presente legge";

a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:

"Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento"»;

al comma 1, dopo la lettera b), *è aggiunta la seguente:*

«*b*-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente"»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis* (*Modalità di organizzazione del lavoro*). — 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908"»;

al comma 2, capoverso, le parole: «comma decimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma sedicesimo»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario).* — 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentati, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata"».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso, le parole: «previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.» *sono sostituite dalle seguenti:* «e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.»;

al comma 2, le parole: «presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere» *sono sostituite dalle seguenti:* «presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 17 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento approvato con».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2776):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 14 giugno 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, III, V, XI, XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 giugno 1993.

Esaminato dalla II commissione il 23 e 24 giugno 1993.

Esaminato in aula il 12 luglio 1993 e approvato il 14 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1390):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 luglio 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 27 e 28 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1993.

93G0377

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1993, n. 297.

Regolamento per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese;

Visto l'art. 22, comma 5, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1993;

Vista la sentenza n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 della Corte costituzionale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 novembre 1992) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;

Considerata la necessità di adeguare il regolamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, venga esercitato previa diffida degli enti in questione;

Di concerto con il Ministro del tesoro;

ADOTTA

il seguente regolamento:

NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE.

Art. 1

Termine per la presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Procedura per presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione del contributo, i consorzi e le società consortili ovvero i soggetti di cui all'art. 34 della legge trasmettono alla regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate al progetto e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale. Nella domanda dovrà essere specificato a quale settore (industria e/o artigianato ovvero commercio e/o servizi) appartiene la maggioranza delle imprese associate. Nei consorzi e nelle società consortili nei quali il valore delle quote od azioni determina il numero dei voti spettanti ai consorziati, la maggioranza viene determinata sulla base delle quote del fondo o capitale consortile sottoscritte;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

c) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni di cui alla legge ed al presente decreto. Da tale atto dovrà risultare in particolare:

1) la data di costituzione del consorzio o società consortile o dei centri di cui all'art. 34 della legge;

2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda ovvero, per i centri di cui all'art. 34 della legge, delle imprese di cui hanno già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto comprendente assistenza e consulenza tecnica. Per ogni impresa deve essere indicato:

3*a)* il numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all'albo artigiani;

3*b)* il settore di attività (industria, artigianato, commercio e di servizi);

3*c)* il numero dei dipendenti;

3*d)* il capitale investito;

3*e)* la quota di partecipazione al fondo consortile o capitale sociale sottoscritta da ciascuna impresa;

3*f)* l'ubicazione, evidenziando separatamente le imprese insediate nei territori di cui all'allegato 1,

3g) per le imprese facenti parte di un gruppo devono essere riportate anche le indicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* riferite a tutte le imprese del gruppo;

4) le altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute per lo stesso programma;

5) l'impegno a rispettare i termini stabiliti ai commi 3 e 6 dell'art. 4;

d) il programma di attività, anche a carattere pluriennale, che si intende realizzare e che deve indicare:

1) la descrizione dell'iniziativa;

2) la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi di fattibilità ecc.);

3) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale;

4) il piano finanziario di copertura;

5) gli obiettivi che si intendono conseguire;

6) le modalità e i tempi di realizzazione;

7) la localizzazione dell'iniziativa cui il programma si riferisce;

8) i destinatari delle attività del programma, che devono essere esclusivamente le imprese consorziate o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 34 della legge, le piccole imprese industriali, piccole imprese commerciali, piccole imprese di servizio ed imprese artigiane di cui detti soggetti hanno già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto di assistenza e consulenza tecnica;

e) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il consorzio o la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (ditte e relativi responsabili) che detengono quote del fondo consortile superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

2. Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede il consorzio o la società consortile.

3. Nel caso in cui le iniziative riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, le domande devono essere inviate, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Qualora per l'attuazione di un programma venga richiesto anche un finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 24 della legge, la domanda indirizzata alla regione e al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato è presentata all'istituto finanziatore che provvede, entro 10 giorni, a trasmetterla alla regione ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Caratteristiche dei centri per l'innovazione

1. Ai sensi dell'art. 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si intendono per:

a) centri per l'innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea quelli che sono costituiti a seguito di un contratto stipulato con la Commissione delle Comunità economiche europee, ovvero che abbiano avuto un riconoscimento della Comunità economica europea tramite l'EBN (European Business Network);

b) centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale le imprese, costituite da società aventi come scopo sociale lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, che abbiano: un capitale versato di almeno 500 milioni di lire e la gestione di strutture fisse attrezzate ad accogliere temporaneamente nuove imprese, ed a prestare i necessari servizi.

2. I soggetti di cui ai commi precedenti devono aver comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria costituzione e fornito le indicazioni delle imprese di cui abbiano già favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto comprendente assistenza e consulenza tecnica. Di tale comunicazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la regione competente.

Art. 4.

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo di cui all'art. 20 della legge gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte del consorzio o società consortile, ovvero da parte dei soggetti di cui all'art. 34 della legge, finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui all'art. 19 della legge.

2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a

a) attrezzature, impianti, beni strumentali;

b) terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25% del costo del programma;

c) acquisti dei necessari materiali di consumo;

d) personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;

e) realizzazione di prototipi;

f) acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;

g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;

h) acquisto o realizzazione di software;

i) promozione commerciale con particolare riferimento a: organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari,

l) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche attraverso partecipazione a società estere costituite per lo svolgimento di tale attività,

m) partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui all'art. 19 della legge.

3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno 3 anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni.

4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, salvo quanto disposto alla lettera *m)* del paragrafo 2.

6. I programmi concernenti le attività di cui ai punti *d)* e *p)* dell'art. 19 sono agevolabili quando il consorzio o la società consortile si impegni a svolgere anche l'attività di gestione, rispettivamente, dei magazzini o centri per il commercio all'ingrosso e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.

7. Ai sensi della lettera *q)* dell'art. 19 della legge si intendono collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti dello stesso articolo quelle che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si chiede l'agevolazione.

8. Per i consorzi e le società consortili costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori di cui all'allegato 1, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati, la concessione dei contributi è estesa anche alla fase organizzativa e di avvio. Per spese organizzative e di avvio, che non devono comunque superare il 30 per cento del progetto, si intendono quelle sostenute nel primo anno di attività e relative a:

a) costituzione del consorzio;
b) progettazione dell'attività;
c) spese amministrative e di gestione.

Art. 5.

«Progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili

1. Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, nonché ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il «progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorità di accesso alle agevolazioni e l'entità degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale «progetto-programma».

2. Il «progetto-programma» deve privilegiare:

a) per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese industriali o/e artigiane:

1) i programmi di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge,

2) il miglioramento della qualità aziendale;

3) il miglioramento dell'ambiente;

4) la ricerca e l'innovazione;

5) la promozione dell'attività di vendita e la partecipazione a gare ed appalti;

b) per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese commerciali e/o di servizi:

1) il miglioramento della qualità aziendale;

2) la realizzazione di una rete distributiva comune;

3) l'acquisizione in comune di magazzini;

c) per i soggetti di cui all'art. 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: i progetti presentati dai centri per l'innovazione promossi dalla Comunità economica europea.

Art. 6.

Procedura per la concessione delle agevolazioni

1. Le regioni effettuano l'istruttoria sulle domande pervenute verificando, in particolare:

a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente decreto;

b) la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i consorzi e le imprese consorziate;

c) la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria;

d) la coerenza con il progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale previsto dall'art. 21 terzo comma della legge.

2. Le regioni, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) il «progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge;

b) una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.

3. Le domande istruite, che hanno ottenuto il parere favorevole della regione, sono riepilogate in tre elenchi separati, rispettivamente per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese industriali e/o artigiane, per i

soggetti costituiti in maggioranza da imprese commerciali e/o di servizi, nonché per i soggetti di cui all'art. 34 della legge. Per ogni domanda occorre indicare i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo prevista dal comma 2 dell'art. 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica ai soggetti costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori di cui all'allegato 1, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.

4. Le domande devono essere ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal progetto-programma.

5. Entro il termine di scadenza di cui al secondo comma del presente articolo la regione deve informare per fax, telex o telegrafo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto svolgimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvederà, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dai successivi articoli 7 ed 8 l'istruttoria e le erogazioni dei contributi senza tener conto degli atti, già eventualmente posti in essere dalla regione, che dovessero successivamente pervenire al Ministero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente decreto. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le regioni provvede entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al secondo comma del presente articolo al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 6 dell'art. 22 nonché di quelli del comma 1 dell'art. 23.

7. Una quota pari al 10% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge è riservata ai soggetti previsti dall'art. 34 della legge. Qualora la quota riservata risultasse superiore alle richieste, l'eccedenza sarà utilizzata per le domande presentate dagli altri soggetti.

8. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avverrà in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione saranno interamente agevolate le domande che, nell'ambito delle priorità determinate dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilità assegnate, con l'eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo così determinato.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato darà comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvederà ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvederà ad accreditare i fondi per tale anno.

10. Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvederanno, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti, seguendo l'ordine di priorità dei progetti approvati.

Art. 7.

Istruttoria svolta dal Ministero

1. Nel caso in cui debba provvedere, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge, all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) informerà il consorzio o la società consortile che all'istruttoria e alla eventuale successiva erogazione provvederà direttamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) verificherà la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto richiesto dalla legge e dal presente decreto;

c) verificherà la sussistenza dei requisiti di legge per i consorzi e le imprese consorziate;

d) verificherà la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria;

e) provvederà, sentito il parere delle regioni, ad approvare le domande e a determinare l'ordine delle priorità attenendosi ai criteri di cui al comma 2 del precedente art. 5;

f) provvederà alla concessione delle agevolazioni ai consorzi e società consortili nei limiti risultanti dal riparto di cui al comma 12 del precedente art. 6.

Art. 8.

Erogazioni effettuate dal Ministero

1. L'erogazione del contributo avverrà in due quote, pari al 40% e al 60% dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.

2. L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avverrà dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, avranno verificato la realizzazione totale del programma.

3. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari dovranno presentare rendiconti contabili, attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) gli acquisti da terzi dovranno essere indicati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche;

b) le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma saranno documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che dovranno risultare da un registro appositamente costituito, nel quale verranno annotate le ore quotidianamente prestate per ciascun addetto.

4. I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.

5. I rendiconti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del beneficiario e dovranno essere accompagnati da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti che:

a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione;

b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;

c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

d) il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero.

6. Per ogni erogazione dovrà essere trasmessa:

a) una dichiarazione sulle modalità di pagamento: quietanza diretta, accreditamento in conto corrente bancario o conto corrente postale;

b) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il consorzio o la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (ditte e relativi responsabili) che detengono quote del fondo consortile superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) certificato del tribunale attestante la vigenza del richiedente, i legali rappresentanti ed i relativi poteri, la composizione degli organi responsabili.

Art. 9.

Relazione delle regioni al Ministero

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione dovranno essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.

Art. 10.

Modalità di restituzione al fondo di somme eventualmente non utilizzate

1. Le somme accreditate alle regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all'art. 9, in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 174

ALLEGATO

ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 317/1991

A) REGIONI INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 DEL CONSIGLIO

Campania (tutta la regione),
Abruzzo (tutta la regione),
Molise (tutta la regione),
Basilicata (tutta la regione),
Puglia (tutta la regione),
Calabria (tutta la regione),
Sicilia (tutta la regione);
Sardegna (tutta la regione)

B) TERRITORI COLPITI DA FENOMENI DI DECLINO INDUSTRIALE, INDIVIDUATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL 21 MARZO 1989

Provincia di Novara

Ameno;
Antrona Schieranco;
Anzola d'Ossola;
Arizzano;
Armeno,
Arola;
Aurano;
Baceno,
Bannio Anzino,
Baveno;
Bee;
Belgirate;
Beura Cardezza;
Bognanco,

Brovello Carpugnino;
Calasca Castiglione;
Cambiasca;
Cannero Riviera;
Cannobio;
Caprezzo;
Casale Corte Cerro;
Cavaglio Spoccia;
Ceppo Morelli;
Cesara;
Colazza Cossogno;
Craveggia;
Crevoladossola;
Crodo,
Cursolo Orasso;
Domodossola,
Druogno,
Falmenta,
Formazza;
Germagno;
Ghiffa;
Gignese;
Gravellona Toce;
Gurro,
Intragna,
Loreglia,
Lesa,
Macugnaga,
Madonna del Sasso;
Malesco;
Masera;
Massimo Visconti;
Massiola,
Meina,
Mergozzo,
Miasino,
Miazzina;
Montecrestese,
Montescheno;
Nebbiuno;
Nonio;
Oggebbio;
Omegna;
Ornavasso;
Orta S Giulio;
Pallanzeno;
Pella;
Pettenasco;
Piedimulera;
Pieve Vergonte;
Pisano;
Premeno;
Premia;
Premosello Chiovenda;
Quarna Sopra;
Quarna Sotto;
Re;
S. Bernardino Verbano;
S. Maurizio d'Opaglio;
S. Maria Maggiore;
Seppiana;
Stresa;
Toceno;
Trarego Viggiona;
Trasquera,
Trontano;
Valstrona;
Vanzone con S. Carlo;
Varzo;
Verbania,
Viganella,
Vignone;
Villadossola;
Villette;
Vogogna.

Provincia di Torino.

tutti i comuni della provincia ad eccezione del comune di Torino.

Provincia di Sondrio

a) comunità montana Valchiavenna,
b) comunità montana Valtellina di Morbegno;
c) comunità montana Valtellina di Sondrio,
d) comunità montana Valtellina di Tirano.
Albaredo per S. Marco;
Albosaggia,
Andalo Valtellino;
Aprica;
Ardenno,
Bema;
Berbenno di Valtellina;
Bianzone,
Buglio in Monte;
Caiolo Campodolcino;
Caspoggio;
Castello dell'Acqua;
Castione Andevenno,
Cedrasco,
Cercine;
Chiavenna;
Chiesa in Valmalenco,
Chiuro;
Cino;
Civo;
Colorina;
Costo Valtellino;
Dazio;
Delebio;
Dubino;
Faedo Valtellino;
Forcola;
Fusine;
Gerola Alta;
Gordona;
Grosio;
Grosotto;
Isolato (solo fr. Madesimo),
Lanzara;
Lovero;
Mantello;
Mazzo di Valtellina;
Mello,
Menarola,
Mese
Montagna in Valtellina,
Morbegno,
Novate Mazzola;
Pedesina,

Piantedo,
Piateda,
Piuro,
Poggiridenti,
Ponte in Valtellina,
Postalesio,
Prata Camportaccio,
Rasura,
Rogolo,
Samolaco
S Giacomo Filippo
Sernio,
Sondrio,
Spriana,
Talamona
Tartano,
Teglio,
Tirano,
Torre di S. Maria,
Tovo di S Agata,
Traona,
Tresivio,
Val Masino
Verceia,
Vervio,
Villa di Chiavenna,
Villa di Tirano

Provincia di Genova

Arenzano
Avegno,
Bargagli,
Busalla,
Camogli,
Campo Ligure,
Campomorone,
Carasco,
Casarza Ligure,
Casella,
Castiglione Chiavarese,
Ceranesi,
Chiavari,
Cicagna,
Cogoleto,
Cogorno,
Davagna,
Genova (parziale)
G Z U Ponente,
G Z U Polcevera,
Sampierdarena,
G Z U Bisagno eccetto S Fruttuoso,
Valle Sturla,
S Martino,
Sturla-Quarto,
Porto.

Isola del Cantone

Lavagna;
Leivi,
Masone,
Mele,
Mezzanego,
Mignanego;
Moconesi;
Montoggio,
Orero,
Rapallo,
Recco,
Ronco Scrivia;
Rossiglione,
S. Colombano Certenoli,
S Margherita Ligure;
S Olcese,
Savignone,
Serra Riccò,
Sestri Levante,
Sori,
Tribogna

Provincia di Firenze

Del circondario di Prato i seguenti comuni:
Carmignano;
Cantagallo;
Montemurlo;
Poggio a Caiano;
Prato;
Vaiano,
Vernio

Provincia di Livorno

Bibbona,
Campiglia Marittima,
Cecina,
Collesalvetti,

Livorno, con esclusione del quartiere 4 (Area, Stazione, Colline); quartiere 5· (Piazza Magenta, Colline), quartiere 7 (Salviano, Valle Benedetta),

Piombino,
Rio Marina,
Rio nell'Elba,
Rossignano Marittimo,
San Vincenzo.

Provincia di Massa Carrara

Aulla,
Bagnone,
Carrara;
Casola in Lunigiana,
Comano;
Filattiera,
Fivizzano,
Fosdinovo,
Licciana Nardi,
Massa,
Montignoso;
Mulazzo;
Podenzana,
Pontremoli,
Tresana;
Villafranca in Lunigiana;
Zeri,

Provincia di Pesaro-Urbino:

Acqualagna,
Apecchio;
Auditore,
Barchi,
Belforte all'Isauro;
Borgo Pace;
Cagli;
Cantiano;
Carpegna;
Casteldelci;

Fermignano;
Fossombrone;
Fratte Rosa;
Frontino;
Frontone;
Isola del Piano;
Iunano;
Macerata Feltria,
Maiolo;
Mercatello sul Metauro;
Mercatino Conca;
Mombaroccio;
Mondavio;
Montecalvo in Foglia;
Monte Cerignone;
Monteciccardo;
Montecopiolo;
Montefelcino;
Montegrimano;
Montemaggiore al Metauro;
Monte Porzio;
Novafeltria;
Orciano di Pesaro;
Peglio;
Pennabilli,
Pergola;
Petriano,
Piagge;
Piandimeleto;
Pietrarubbia;
Piobbico;
Saltara;
S. Giorgio di Pesaro;
S. Leo;
S. Lorenzo in Campo;
Sant'Agata Feltria:
Sant'Angelo in Vado;
Sant'Ippolito;
Sassocorvaro;
Sassofeltrio;
Serra S. Abbondio;
Serrungarina;
Talamello;
Tavoleto;
Urbania;
Urbino.

Provincia di Aosta.
Aosta;
Arnad;
Bard;
Brissogne;
Chambave;
Champ De Praz;
Charvensod;
Chatillon;
Donnas;
Fenis;
Fontainemore;
Gignod;
Gressan;
Hone;
Issogne;
Jovencan;
Lillianes;
Montjouet;
Nus;
Perloz;
Pollein;
Pontey;
Pont-Saint-Martin;
Quart;
Roisan;
Saint Christophe;
Saint Denis;
Saint Marcel;
Saint Vincent;
Sarre;
Verrayes;
Verres.

Provincia di Perugia:
Spoleto

Provincia di Terni:
tutti i comuni della provincia

Provincia di Rovigo:
Adria;
Arquà Polesine;
Badia Polesine,
Bergantino;
Bosaro;
Calto;
Canda,
Castelmassa;
Ceregnano;
Contarina;
Crespino,
Donada;
Fratta Polesine,
Gaiba;
Guarda Veneta,
Lendinara;
Occhiobello;
Pincara;
Pontecchio Polesine;
Porto Tolle;
Rovigo;
Salara:
Taglio di Po;
Villamarzana;
Villanova del Ghebbo.

Comune di Frosinone:
Anagni;
Cassino;
Ceccano;
Ferentino;
Frosinone;
Isola Liri;
Patrica;
Piedimonte S. Germano;
Pontecorvo;
Sora.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese):

«Art. 19 *(Oggetto dell'attività)*. — 1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisto di tecnologie avanzate di cui all'art. 6;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti».

«Art. 20 *(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi)*. — 1. A valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'art. 19. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 21, comma 4».

«Art. 21 *(Accesso ai contributi)*. — 1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'art. 43, comma 1. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 19, comma 1, lettera *g)*, sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'art. 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'art. 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'art. 20.

8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'art. 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5».

«Art. 22 *(Ammontare del contributo e liquidazione)*. — 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materia di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La sentenza della Corte costistituzionale n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 48 del 18 novembre 1992.

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 34 della legge n. 317/91:

«Art. 34 *(Centri per l'innovazione)*. — 1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comuninità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca «Norme sulla documentazione amministrativa a sulla legalizzazione e autenticazione delle firme». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 4 e 20:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— La certificazione «antimafia» di cui trattasi è disciplinata dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Si trascrive il testo vigente dell'art. 10-*sexies*:

«Art. 10-*sexies (Aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dal presente articolo)*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con un provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione

deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8 La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9 La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali,

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 317/91.

«Art 24 *(Finanziamenti agevolati)*. — 1 Per la promozione delle attività di cui all'art 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n 2052 88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'art 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n 2052/88.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'art. 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'art. 22».

Nota all'art 3:

— Per il riferimento all'art 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art 2.

— Per il riferimento all'art. 19 della legge n 317/91 si veda nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art: 21 della legge n. 317/91 vedasi la nota alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art 2.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 21 della legge n 317/91 vedasi la nota alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art. 2.

— Per il riferimento all'art 22 della legge n 317/91 si veda la nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 1, della legge n 317/91: «I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento all'art. 21 della legge n 317/91 si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— La legge 26 aprile 1983, n. 130 è la legge finanziaria 1983. Le commissioni di accertamento di cui trattasi sono previste dai commi 6 e 7 dell'art. 18, di cui si trascrive il testo:

«A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— Per il riferimento alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi la nota all'art. 2.

— Per il riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 55, vedasi la nota all'art. 2.

Nota all'art. 10

— Si trascrive il testo dell'art 43, comma 1, della legge n 317/91·
«Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993».

93G0366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 1993.

Rideterminazione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura n. 1 di Bolzano e n. 5 di Bressanone nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto del 24 novembre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 171, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1988, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del direttore dell'UPLMO di Bolzano in data 1° dicembre 1992, con il quale è stato ridotto il numero delle sub-articolazioni territoriali (recapiti periodici/sezioni decentrate);

Accertato che tale riorganizzazione ha determinato, tra l'altro, l'annessione dei comuni di Laion, Ponte Gardena e Barbiano alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Bolzano;

Accertato che la nuova aggregazione ha comportato notevoli disagi all'utenza ivi residente a causa della grande distanza che separa i suddetti comuni dalla sezione circoscrizionale di Bolzano;

Visto l'art. 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comma 2, secondo il quale la provincia autonoma di Bolzano determina gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali;

Vista la deliberazione n. 1276 adottata dalla giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano il 22 marzo 1993 e concernente il trasferimento dei comuni di Laion, Ponte Gardena e Barbiano dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 con sede a Bolzano a quella n. 5 con sede a Bressanone;

Decreta:

Provincia di Bolzano.

I comuni di Barbiano, Laion e Ponte Gardena, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 con sede a Bolzano vengono assegnati alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 con sede a Bressanone.

Gli ambiti territoriali delle due suddette sezioni circoscrizionali, pertanto, sono così modificati:

N. 1 - di Bolzano con sede a Bolzano, comprendente i comuni di: Bolzano, Andriano, Appiano sulla Strada del Vino, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè allo Sciliar, Laives, Meltina, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Renon, San Genesio Atesino, Santa Cristina Valgardena, Sarentino, Selva di Val Gardena, Terlano, Tires, Vadena;

N. 5 - di Bressanone con sede a Bressanone, comprendente i comuni di: Bressanone, Barbiano, Chiusa, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Rio di Pusteria, Rodengo, Vandoies, Varna, Velturno, Villandro.

Roma, 14 giugno 1993

Il Ministro GIUGNI

93A4493

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Canzoneri è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di presidente dal 7 agosto 1990 al 26 ottobre 1992, data delle sue dimissioni;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione in concorso;

Considerato che la permanenza nella carica sopracitata del sig. Salvatore Canzoneri è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della provincia di Roma, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Canzoneri dalla carica di consigliere provinciale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Canzoneri è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Canzoneri è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di presidente dal 7 agosto 1990 al 26 ottobre 1992, data delle sue dimissioni.

Il predetto amministratore, in data 3 luglio 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di concussione in concorso.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere provinciale.

La permanenza, inoltre, del sig. Salvatore Canzoneri nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia di Roma, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 7856/Gab. Serv. II del 3 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Canzoneri dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4487

DECRETO 2 agosto 1993.

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni, comunità montane e consorzi per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale sancisce che: «le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38»;

Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sancisce, rispettivamente, che:

il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;

il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa;

le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione;

i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature «...Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale...»;

Visto l'art. 30 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, concernente il «Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali», il quale al comma 2 sancisce che una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 33 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi;

Visto l'art. 31 del più volte citato decreto legislativo n. 504 del 1992, concernente il «Contributo perequativo per i comuni», il quale al comma 3 sancisce che una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 33 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale sancisce che «...le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, le modalità della certificazione di che trattasi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Ravvisata la necessità di indicare le modalità delle predette certificazioni;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

Sentita l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 concernente la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per l'anno 1993, nelle misure minime indicate in premessa, rispettivamente del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.

Art. 2.

La parte di certificazione concernente la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale e del costo complessivo del servizio degli acquedotti contengono l'analisi dei costi di gestione dei servizi con riferimento alle spese per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per i trasferimenti e per gli ammortamenti. Sono, inoltre, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tariffe e contribuzioni, per i servizi a domanda individuale, e solo da tariffe per il servizio degli acquedotti.

La parte di certificazione concernente la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo del servizio di nettezza urbana contiene l'analisi dei costi con riferimento alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a quelle per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico ed a quelle per altri servizi. Sono, inoltre, specificati gli oneri relativi al personale, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti ed agli ammortamenti. Sono, infine, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tassa e da altre entrate.

Le certificazioni contengono, inoltre, un apposito riquadro destinato all'indicazione del tasso di copertura determinato nel modo seguente:

servizi a domanda individuale (quadri 2.1 - 2.2): rapporto tra il totale degli accertamenti di entrata indicati a colonna H riga A ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E riga 21 - 1;

servizio nettezza urbana (quadro 3): rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F riga A, relativo alla sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E riga 3 - 1;

servizio degli acquedotti (quadro 4): rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F riga A, relativo alle tariffe, ed il totale degli impegni di spesa indicato a colonna E riga 1.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se in tutto o in parte negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti locali di quella regione ed ai commissariati del governo di Trento e di Bolzano per gli enti locali delle rispettive province. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in duplice originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm. 21 × 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1994.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

Art. 5.

Le certificazioni che risultino incomplete oppure redatte su modelli non idonei alla lettura ottica per caratteristica ovvero per modalità di compilazione, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

ALLEGATO

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1993

CODICE ENTE

QUADRO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Alberghi diurni e bagni 2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Asili nido (costi di gestione indicati al 50%) 3	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc. 4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali 5	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Giardini zoologici e botanici 7	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Impianti sportivi 8	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Mattatoi pubblici 9	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Mense 10	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Mercati e fiere attrezzati 11	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Pesa pubblica 13	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ... .)

IL SEGRETARIO (Sig. . . ..) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sig .....

IL SEGRETARIO (Sig . .) IL RAGIONIERE (Sig .. ..) IL PRESIDENTE (Sig . . .. .)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ☐ del ☐

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ☐ del ☐

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale, oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N ☐
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N ☐
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N ☐
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1993
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI

NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° del

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° del

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato tra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1993

CODICE ENTE

QUADRO 1

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica.

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del comune;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese,
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del comune.

DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL SINDACO	IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ... .)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N☐
Asili nido (costi di gestione indicati al 50%)	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale:oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

LETTURA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibere n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1993
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1993

CODICE ENTE

QUADRO 1

CONSORZIO DI

PROVINCIA DI

INDIRIZZO SEDE LEGALE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del consorzio;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del consorzio.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N☐
Asili nido (costi di gestione indicati al 50%)	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE - Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1993
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI

NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° del

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° del

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

ELENCO ENTI CONSORZIATI

LETTURA

CODICE ENTE

QUADRO 5
PAGINA 1

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE	TIPO	PROV.

TIPO = Tipo Ente (come circolare)
PROV. = Sigla Provincia

DATA

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. .. ..)

OTTICA

LETTURA

ELENCO ENTI CONSORZIATI

CODICE ENTE

QUADRO 5
PAGINA 2

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE	TIPO	PROV.

TIPO = Tipo Ente (come circolare)
PROV. = Sigla Provincia

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

93A4425

OTTICA

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1993.

Autorizzazione all'ospedale di Albenga al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 4 Albenganese di Albenga (Savona) in data 30 aprile 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Albenga;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 28 dicembre 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 marzo 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Albenga, è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ospedale di Albenga.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Giobatta Venturino, primario oculista della divisione oculistica dell'ospedale di Albenga;

dott. Giovanni Selis, aiuto oculista della divisione oculistica dell'ospedale di Albenga;

dott. Dino Giubellino, aiuto oculista della divisione oculistica dell'ospedale di Albenga;

dott. Giacomo Sanfelici, assistente oculista della divisione oculistica dell'ospedale di Albenga.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della U.S.L. 4 Albenganese di Albenga è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

p. *Il Ministro:* FIORI

93A4529

DECRETO 10 agosto 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1993, concernente modalità per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, concernente modalità per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base;

Considerata la necessità di interpretare la disciplina di cui al richiamato decreto interministeriale per quanto riguarda l'obbligo di pagamento della quota fissa individuale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto interministeriale del 25 giugno 1993 indicato in premessa è così sostituito:

«Ai fini del versamento della quota fissa individuale annua di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e della composizione del nucleo stesso alla data di effettuazione del versamento».

Art. 2.

1. Il termine del 31 agosto 1993, fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale indicato in premessa, è prorogato al 15 settembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

93A4528

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Aversa» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Aversa» corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Aversa» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni d'origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aversa» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1993, con la denominazione di origine controllata «Aversa» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Aversa»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Aversa» seguita dal nome del vitigno «Asprinio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per le rispettive province di Caserta e Napoli, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio spumante deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti da vigneti composti dal solo vitigno Asprinio.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Aversa» devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno, in provincia di Caserta e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo in provincia di Napoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Aversa» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli allevati in contro-spalliera con esclusione dei vigneti ubicati nei fondovalli e su terreni particolarmente umidi.

In deroga al paragrafo precedente, per salvaguardare la tipica forma di allevamento ad «alberata aversana», da considerarsi bene ambientale e culturale della zona, sono consentiti gli impianti allevati in forma verticale e ubicati su terreni sciolti, leggeri, facilmente lavorabili, profondi, purché con adeguata sistemazione idraulica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini derivati.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima, nel caso di impianti allevati ad alberata, non dovrà eccedere i 4 chilogrammi di uva per metro quadrato di parete ed i 2,4 quintali di uva per ceppo con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno

Nel caso di vigneti specializzati allevati a controspalliera, la resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 120 quintali.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela dei vini d'origine ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante oppure provenienti dalle alberate dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%, purché la destinazione della spumantizzazione o la provenienza dall'alberata vengano espressamente indicate nella denuncia annuale delle uve presentata alle competenti camere di commercio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3

È tuttavia facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nel territorio amministrativo delle province di Caserta, Napoli e Benevento a condizione che le ditte interessate che ne fanno richiesta, dimostrino di aver vinificato, nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli qui regolamentati.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%

Gli eventuali superi sono da classificarsi, se ne hanno le caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad indicazione geografica

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 o autorizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Per il solo tipo spumatizzato in autoclave è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: intenso, fruttato, caratteristico,
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5%,
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio spumante deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: fine, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo: alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 8 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione dei vini «Aversa» Asprinio ed «Aversa» Asprinio spumante il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Per il vino D.O.C. «Aversa» ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata è obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonché nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva «alberata» o «vigneti ad alberata». Nella designazione tale menzione deve essere riportata immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata».

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Aversa» è vietata l'uso di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Aversa» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è facoltativa per il tipo spumante.

Art. 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Aversa», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4423

DECRETO 31 luglio 1993

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ischia».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ischia bianco», «Ischia rosso» e «Ischia bianco superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Ischia» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Ischia bianco», «Ischia rosso» e «Ischia bianco superiore» è sostituita con la denominazione di origine controllata «Ischia».

Il disciplinare di produzione dei vini «Ischia» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

Limitatamente alle tipologie dei vini «Ischia» bianco e rosso, in via transitoria, fino al 31 agosto 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini «Ischia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma 1 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ischia»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Ischia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I vini «Ischia» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco.

Forastera dal 45 al 70%,
Biancolella dal 30 al 55%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, autorizzati o raccomandati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Rosso:

Guarnaccia dal 40 al 50%;
Piedirosso (Per' e palummo) dal 40 al 50%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Forastera:

Forastera minimo l'85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Biancolella:

Biancolella minimo l'85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Piedirosso e Per e palummo:

Piedirosso (Per' e palummo) minimo l'85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ischia» devono essere prodotte nel territorio dell'isola d'Ischia in provincia di Napoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Ischia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nell'isola. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo Rosso e Piedirosso o Per' e palummo e a q.li 100 per i tipi Bianco, Biancolella e Forastera.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%, per i tipi Bianco, Biancolella e Forastera; del 10,5% per i tipi Rosso e Piedirosso e Per' e palummo; dell'11% per la tipologia Bianco superiore.

Ai fini della vinificazione delle tipologie «superiore» e «passito» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale dell'Isola di Ischia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva fresca in vino per la produzione dei vini «Ischia» non deve essere superiore al 70%. Per la tipologia Piedirosso e Per' e palummo «passito» tale resa non deve essere superiore al 40%.

Ai fini della vinificazione della suddetta tipologia «passito» le uve devono essere sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 14,5%. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art. 6.

I vini «Ischia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, di giusto corpo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;

Biancolella:

colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Forastera:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Piedirosso e Per' e palummo:

colore: rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille,

Piedirosso o Per' e palummo passito

colore rubino tendente al mattone,
odore delicato, caratteristico,
sapore asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 14,5% di cui svolto almeno 13,5%,
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto minimo 26 per mille

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti sopraindicati per acidità totale e estratto secco netto minimo.

Il tipo bianco prima dell'immissione al consumo deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 30 giorni.

Il tipo rosso prima dell'immissione al consumo deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90 giorni.

Il tipo bianco «superiore», prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11%, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5%

Art. 7

Nella designazione dei vini «Ischia» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «passito» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Ischia». In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Ischia», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Ischia» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992

Sulle bottiglie per l'ammissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino «Ischia», nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve veritiera e documentabile

Art. 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Ischia», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4424

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1993

Integrazione dell'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione delle direttiva del consiglio 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1993 relativo all'elenco dei borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Vista la nota del MAE n. 223/XIII del 2 giugno 1993, n. 1624 con la quale si comunica che, per mero errore materiale, due borsisti nigeriani sono stati assegnati su due scuole per le quali non avevano concorso;

Vista la nota sopracitata n. 1624 con la quale il predetto dicastero comunica che all'elenco degli specializzandi, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1993, sono aggiunti un borsista di cittadinanza irachena curda ed un altro di cittadinanza camerunense;

Considerata la necessità di rettificare e di integrare il decreto ministeriale 17 maggio 1993;

Decreta:

Per l'anno accademico 1992-1993 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è integrato e rettificato nel modo seguente:

Università di Pavia:

anestesia - un posto per cittadino camerunense.

Università «La Sapienza» di Roma:

ginecologia II scuola - un posto per cittadino iracheno curdo;

chirurgia apparato digerente - un posto per cittadino nigeriano;

chirurgia generale I scuola - un posto per cittadino nigeriano è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A4421

DECRETO 21 luglio 1993.

Modificazione alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente la determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'illustrazione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione delle direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Vista la nota del 12 giugno 1993 con la quale il rettore dell'Università di Siena chiede di spostare un posto dalla colonna *A* alla colonna *C* del decreto ministeriale 13 aprile 1993 per la scuola di specializzazione in dermatologia;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;

Considerato che la modifica proposta non comporta l'aumento del numero degli specializzandi;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato è apportata la seguente modifica:

Università di Siena:

dermatologia e venereologia:
alla colonna *C* è aggiunto un posto
alla colonna *A* è soppresso un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A4422

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 1993

Impegno della somma di L. 23.987.898.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti non cofinanziati dalla Banca europea per gli investimenti.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/1983, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1 118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 131721 de 18 maggio 1993, con il quale viene recata, per il 1993 una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termin di competenza che di cassa, per l'importo d

L. 23.987.898.000, relativa al prestiti BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 34 «Disinquinamento Manfredonia F10/C» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che il detto progetto a valere sui fondi statali già traferiti e su precedenti tranche di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE di cui alla citata delibera;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di ·L. 23.987.898.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: «Costruzione porto di IV classe di Bagnara» della regione Calabria; «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada» della regione Sardegna; «Impianto irrigazione Piana Trevi e Montefalco» della regione Umbria; «Irrigazione pianure Veneto centrale» della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 23.987.898.000 è impegnata, per l'esercizio 1993, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 4.794.000.000 da devolvere a favore della regione Calabria per la copertura integrale del finanziamento del progetto «Costruzione Porto di IV classe di Bagnara»;

l'importo di L. 4.423.512.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per la copertura integrale del finanziamento del progetto «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada»;

l'importo di L. 4.029.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria a copertura integrale del finanziamento del progetto «Impianto irrigazione Piana Trevi e Montefalco»;

l'importo di L. 10.741.386.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto «Irrigazione pianura Veneto centrale».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 23.987.898.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottrobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XVI-*bis* relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Il decreto rettorale 18 aprile 1991, n. 149, è soppresso.

Art. 2.

All'art. 2 dello statuto, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di lettere e filosofia, la dizione: «laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, durata del corso 4 anni;» è soppressa e così sostituita: «laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, durata del corso 4 anni;».

All'art. 91, nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, la dizione: «*d)* laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;» è soppressa e così sostituita: «*d)* laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo;».

L'art. 103 dello statuto, relativo al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è soppresso e così sostituito:

d) LAUREA IN DISCIPLINE DELL'ARTE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

Art. 103. — Durata del corso: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: *a)* arte; *b)* musica; *c)* spettacolo.

Insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi:

1) Lingua e letteratura italiana;

2) Estetica;

3) Lingua e letteratura straniera;

4) Un insegnamento di scienze umane (da scegliersi tra psicologia, antropologia culturale, sociologia).

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo arte:

1) Fenomenologia degli stili;

2) Storia dell'arte medievale;

3) Storia dell'arte moderna;

4) Storia dell'arte contemporanea;

5) Una disciplina di carattere metodologico (da scegliersi tra gli insegnamenti di metodologia della critica d'arte, psicologia dell'arte, semiotica dell'arte).

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo musica:

1) Storia della musica I;

2) Storia della musica II;

3) Etnomusicologia;

4) Un insegnamento teorico-metodologico nell'ambito delle scienze umane applicate alla musica (da scegliersi tra psicologia della musica, semiotica della musica, sociologia della musica, filosofia della musica, antropologia della musica);

5) Un insegnamento teorico-tecnico musicale (da scegliersi tra elementi di armonia e contrappunto, teoria musicale, analisi musicale).

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo spettacolo:

1) Storia dello spettacolo I;

2) Storia dello spettacolo II;

3) Storia del cinema;

4) Istituzioni di regia;

5) Un insegnamento teorico-metodologico nell'ambito delle scienze umane applicate allo spettacolo (da scegliersi tra semiotica dello spettacolo, sociologia dello spettacolo, antropologia dello spettacolo).

Discipline complementari:

* Archeologia e storia dell'arte greca;
* Archeologia e storia dell'arte romana;
Archeologia industriale;
Architettura teatrale;
Caratteri dell'architettura contemporanea;
Cinema d'animazione;
Cinematrografia documentaria;
Civiltà musicale afro-americana;
Civiltà musicali dell'Oriente;
Comunicazioni di massa;
Cultura e letteratura popolare;
Diritto d'autore;
Discografia;
Disegno industriale;
Drammaturgia;
Drammaturgia classica;
Drammaturgia musicale;
Drammaturgia teorica;
Economia urbana;
Elementi di acustica e di ottica;
Elementi di coreografia;
Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
Elementi di scenografia e messinscena;
Elementi di storia della liturgia;
Filmologia;
Filologia della musica;
Filosofia del linguaggio;
Fondamenti della comunicazione musicale;

Forme della poesia per musica;
* Geografia;
Gregorianistica;
Iconografia teatrale;
Iconologia;
Informatica musicale;
Legislazione dei beni culturali;
Letteratura drammatica italiana;
* Letteratura latina;
* Lingua straniera;
Metodologia dell'educazione musicale;
Metodologia della critica cinematografica;
Metodologia della critica della musica;
Metodologia della critica dello spettacolo;
Metodologia della ricerca sociale;
Museologia e museografia;
Organizzazione ed economia dello spettacolo;
Organologia e storia degli strumenti musicali;
Paleografia musicale;
Progettazione ambientale;
Psicologia della percezione;
Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
Retorica e stilistica;
Semiotica;
Semiotica cognitiva;
Semiotica del testo;
Sistemi grafici;
Sociologia dell'arte;
Sociologia della comunicazione;
Sociologia della cultura;
* Storia contemporanea;
Storia del cinema nord-americano;
Storia del mimo e della danza;
Storia del teatro greco e romano;
Storia dell'architettura;
* Storia dell'arte bizantina;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'arte dell'attore;
* Storia dell'arte dell'estremo Oriente;
* Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
* Storia dell'arte islamica;
* Storia dell'arte russa;
Storia dell'estetica;
Storia della moda e del costume;
Storia della musica medioevale e rinascimentale;
Storia della musica moderna e contemporanea;
Storia della scenografia;
Storia delle arti applicate;
Storia delle arti grafiche;
Storia delle istituzioni e delle strutture sociali;
Storia delle teorie musicali;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del pensiero semiotico;
Storia e tecnica del restauro;
* Storia greca;
* Storia medioevale;
* Storia moderna;
* Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
Strutture della figurazione;
Teatri orientali;
Teatro d'animazione;
Tecnica del linguaggio radiotelevisivo;
Tecnica della comunicazione visiva;
Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
Tecniche pubblicitarie;
Tecnologia dei materiali;
Teoria dei generi e delle forme letterarie;
Teoria dell'informazione;
Teoria delle forme;
Teoria e storia degli oggetti tecnici;
Urbanistica.

Le materie segnate con asterisco (*) sono comuni ai diversi corsi di laurea della facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami corrispondenti, fondamentali (quattro fondamentali comuni più cinque fondamentali specifici) e complementari (dodici), per un totale di ventuno annualità. Le discipline fondamentali specifiche degli indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente, come pure le discipline fondamentali ad opzione non opzionate dallo studente (siano esse fondamentali comuni o fondamentali specifiche di qualsivoglia indirizzo), sono da considerarsi come discipline complementari.

È consentita la biennalizzazione di esami fino al numero massimo di tre. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta in precedenza sotto la direzione di almeno due professori, di cui uno della materia prescelta. Nella dicitura ufficiale del titolo di studi conferito a conclusione dell'esame di laurea è specificato l'indirizzo seguito dal candidato.

Nel manifesto ufficiale degli studi potranno venire indicate le discipline complementari ritenute caratterizzanti per i singoli indirizzi, delle quali si raccomanda vivamente allo studente l'iscrizione, la frequenza e l'esame, al fine di conferire alle singole carriere studentesche un profilo di più specifica coerenza.

Altrettale indicazione potrà venire fornita per quanto riguarda le biennalizzazioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 giugno 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A4497

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993), **coordinato con la legge di conversione 12 agosto 1993, n. 296** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caretteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107». Il D.L. n. 107/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993).

Art. 1.

Misure alternative alla detenzione

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 **(a)**, *è inserito il seguente:*

«*2-bis.* Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.».

(*a*) Il testo vigente dell'art. 4-*bis* della L. 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, e della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamentocostituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. *Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.*

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali».

Art. 2.

Lavoro dei detenuti

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, **(a)**, è così modificato:

a) il comma primo è sostituito dal seguente:

«Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione».

a-bis) *il comma sesto è sostituito dal seguente:*

«Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge»;

a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:

«Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ***(b)****.*

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento»;

b) il comma decimo è sostituito dal seguente:

«La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.».

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente»;

1-bis. *Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:*

«Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro). — *1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano ancne ta specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.*

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20 ***(c)****, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.*

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 ***(d)****, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908* ***(e)****».*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ***(f)***, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del *comma sedicesimo* dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».

2-bis. *Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:*

«Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). — *1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.*

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata».

(a) Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 5 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dalla legge che qui si pubblica, è il seguente:

«Art. 20 *(Lavoro). — Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o anche da aziende private convenzionate con la regione.*

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

*Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*bis *della presente legge.*

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazione sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro:

«Art. 19 *(Norme per i detenuti e gli internati)*. — 1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quanto il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

(c) Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è riportato alla nota *(a)* dell'articolo in commento.

(d) L'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 (Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e pena su richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei privati), disponeva l'obbligo, a carico dei committenti delle forniture, di versare anticipatamente una quota non inferiore all'80 per cento del prezzo.

(e) L'art. 611 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, recante sostituzione delle disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione e contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1° febbraio 1891, n. 260, recava norme per la vendita dei manufatti dell'Amministrazione penitenziaria.

(f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 21 (*Lavoro all'esterno*). — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari*».

Art. 3.

Detenzione domiciliare

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 *(a)*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; al n. 1) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; al n. 3) le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «60 anni».

(a) Il testo vigente dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, come modificato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente.

«Art. 47-*ter* (*Detenzione domiciliare*). — 1. La pena della reclusione non superiore a *tre anni*, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a *cinque anni* con lei convivente;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a *60 anni*, se inabile anche parzialmente;

4) Persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

2. (*Abrogato*)

3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca».

Art. 4.

Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 *(b)*».

(a) Il testo vigente dell'art. 37 del regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 37 (*Corrispondenza telefonica*). — I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.

L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica.

La corrispondenza telefonica con altre persone può essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza.

In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le esigenze.

Il detenuto o l'internato che intende effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.

Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica è di sei minuti.

*L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi è trasmesso in copia al Ministero.

La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempreché non ostino particolari motivi di cautela».

(b) Il testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 5.

Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ***(a)***, le parole: «entro il limite di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno»; le parole: «entro il limite di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di sei mesi»; le parole: «entro il limite di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre mesi».

*1-*bis. *L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato* ***(b)***.

(a) Il testo vigente dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante depenalizzazione e modifiche al sistema penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 53 *(Sostituzione di pene detentive brevi)*. — Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva *entro il limite di un anno* può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare *entro il limite di sei mesi* può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare *entro il limite di tre mesi* può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-*bis*, secondo comma, e 133-*ter* del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione».

(b) L'art. 54 della legge n. 689/81 prevedeva la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con la pena sostitutiva di cui all'art. 53 della stessa legge, il cui testo è riportato nella nota ***(a)*** all'articolo in commento, quando si trattasse di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

Art. 6.

Incompatibilità dei sanitari

1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 ***(a)***, è aggiunto il seguente:

«A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità *e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale*».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 ***(b)***, dopo le parole: «presso cui è addetto» sono inserite le seguenti: «, assicurando in ogni caso la sua *presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali*».

(a) Il testo vigente dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2 *(Rapporto di incarico)*. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale».

(b) Il testo vigente dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 14 *(Doveri)*. — Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto, *assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali* e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico»

Art. 7.

Servizio sanitario

1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ***(a)*** e dell'articolo 17 del *regolamento approvato con* decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ***(b)***, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

---

a) Il testo dell'art 11 della legge n 354/75, modificato da ultimo dalla legge 17 aprile 1989, n. 184, è il seguente.

«Art 11 (*Servizio sanitario*) — Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria

Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti. con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati. detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale, dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza, dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche L'assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequensti riscontri, indipendentemente dalla richieste degli interessati

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'asssistenza sanitaria alle gestanti e alla puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari. può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri e extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronunzia della sentenza di primo grado

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza»

(b) Il testo dell'art 17 del regolamento approvato con d P.R 29 aprile 1976, n 431, modificato da ultimo dall'art. 1 del d.P R 24 maggio 1977, n. 339, è il seguente.

«Art. 17 (*Assistenza sanitaria*) L'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti viene programmata nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'ente regione

I programmi sono periodicamente aggiornati secondo il variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del Ministero della sanità.

Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza, con opportune dislocazioni dell'ambito nazionale, reparti clinici e chirurgici.

All'organizzazione e al funzionamento di detti reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio personale, gli enti pubblici sanitari locali

In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria del ruolo dell'amministrazione penitenziaria, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'art 80 della legge.

L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

Con le medesime forme prevedute per le visite a proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria a spese degli interessati

Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento all ispettore distrettuale e al Ministero»

Art. 8.

Norme in materia di espulsione degli stranieri

1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 *(a)*, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti.

«*12-bis*. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, ***(b)*** comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-*sexies*.

12-ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 ***(c)***, del codice di procedura penale.

12-quater. L'esecuzione dell'epulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma *12-bis* è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma *12-bis* è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale ***(d)***».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«*7-bis*. — *1*. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi di tre anni.

2. Nei casi previsti dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale ***(d)***».

(a) Il testo vigente dell'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7 (*Espulsione dal territorio dello Stato*). — 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso, è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giusitifcati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

12-bis. *Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12*-sexies.

12-ter. *L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.*

12-quater. *L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini di custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.*

12-quinquies. *Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12*-bis *è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.*

12-sexies. *Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12*-bis *è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale».*

(b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura penale, modificati da ultimo dal decreto-legge 9 settembre 1991, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 1991, n. 356:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure)*. 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 285, 286, 416-*bis* e 422 c.p., a quelli, consumati o tentati, di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione.

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3».

(c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 311 del codice di procedura penale:

«Art. 311 *(Ricorso per cassazione)*. 1. Contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127».

(d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 280 del codice di procedura penale:

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. 1. Salvo quanto disposto dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1993

Numero di registrazione	DENOMINAZIONE PRESIDIO	Ditta	Data
17208	Mosquito Milk	Vitavit	26- 1-1993
17270	Instillagel	Mèdas	4- 3-1993
17275	Karinzia intima soluz. antisett	Reckitt & Colman	17- 5-1993
17286	Reservoir Gardshell Maxima	Schiapparelli Medtronics	7- 1-1993
17287	Intersept filtro arterioso	Metronic Italia	2- 2-1993
17304	Oxidan TCA/SG	Sigma	26- 1-1993
17305	Oxidan TCA/T20	Sigma	26- 1-1993
17306	Oxidan TCA/T200	Sigma	26- 1-1993
17307	Oxidan TCA/T500	Sigma	26- 1-1993
17308	Oxidan DCN/WSG	Sigma	26- 1-1993
17309	Gambro Fiber GFS-PLUS	Gambro	2- 2-1993
17315	Solasc	Soleko	4- 3-1993
17320	Disan 50	OR MA	7- 1-1993
17323	Pinamox-L	OR.MA.	7- 1-1993
17325	Raccordo amovibile catet. silicone	Medival	7- 1-1993
17328	Temeblu	Blue line	7- 1-1993
17329	Temeblu Flow 55 EC	Blue line	7- 1-1993
17330	Autan 10 fazzoletti	Bayer	10- 5-1993
17331	Siringa Safety Lok B-D	Becton Dickinson	22- 5-1993
17332	Autan 10 lozione	Bayer	6- 5-1993
17333	Autan 10 stick	Bayer	6- 5-1993
17334	Desivalvc	Medival	7- 1-1993
17336	Autan 10 lozione W/B	Bayer	6- 5-1993
17337	Garden-House	Labor. biofarmacoterap. ital.	7- 1-1993
17338	Pyremox	OR MA.	7- 1-1993
17339	Fungiset Combi	Zapi	7- 1-1993
17341	Catet. epicutaneo cavo	Medival	7- 1-1993
17342	Kit monitor. cateterismo emodinam.	Dar	4- 3-1993
17344	Introflex-cardioflex	Sar	7- 1-1993
17345	Set separatore cellulare AS 104	Fresenius sist. terap.	7- 1-1993
17346	Cycler-Set × CCPD Mod. BR	Bieffe Medital	4- 3-1993
17347	Cycler-Set × CCPD Mod. BA	Bieffe Medital	4- 3-1993
17348	Set per IPD	Bieffe Medital	4- 3-1993
17349	Adattatore apparecch. dialisi/paziente	Bieffe Medital	4- 3-1993
17350	Personal	Hatù-ICO	4- 3-1993
17352	Nudo-Akuel	Midy	7- 6-1993
17354	Noi Si	Tai Trading	2- 6-1993
17355	Elite	Tai Trading	22- 3-1993
17356	Partner	Midy	7- 6-1993
17358	Do It	Tai Trading	2- 6-1993
17359	Prevent	A C R A F	26- 1-1993
17360	Sicuro Akuel	Midy	7- 6-1993
17361	Primex	Sodalco	18- 6-1993
17364	Farmasan	Gabbiano	18 6-1993
17365	Nulla-Akuel	Midy	7- 6-1993
17366	Passepartout	Midy	7- 6-1993
17368	Afrodyte Free Love	Valfarma Italia	4- 3-1993
17369	Vale	Gazzoni	7- 1-1993
17370	Poker	Ital. labor Bouty	26- 1-1993
17372	Pamitex	Pamitex	6- 5-1993
17373	Stimula Akuel	Midy	7- 6-1993
17374	Conform	Midy	7- 6-1993
17379	Tubi e catet. silic. dren. medico	Gin Hospital	27- 4-1993
17380	Giada	Giada	26- 1-1993
17381	Lunette	Depofarma	26- 1-1993

Numero di registrazione	DENOMINAZIONE PRESIDIO	Ditta	Data
17382	Palloni x rianimazione . .	Puritan-Bennet	7- 1-1993
17383	Condotti nebulizzat. anest. rian.	Puritan-Bennet	7- 1-1993
17384	Maschere e boccagli x anest. rian.	Puritan-Bennet	7- 1-1993
17386	Tubi e circuiti anest. rianim.	Puritan-Bennet	7- 1-1993
17388	Norborat	Valbrenta	13- 4-1993
17389	Alphacard	Gallosan	2- 2-1993
17391	Bioblot HIV-1 IgG	Biokit	7- 6-1993
17392	Orth-Evac . .	Cremascoli	7- 1-1993
17393	Bioret	Biofil	26- 1-1993
17394	Safil	Braun Milano	13- 4-1993
17395	Thimovent BVF	Sevit	4- 3-1993
17396	Care-Pack	Carex	7- 1-1993
17398	Care-Mix .	Carex	7- 1-1993
17399	Vironostika HIV Mixt Microelisa	Organon Teknika	28- 1-1993
17400	Prevender .	Virbac	22- 3-1993
17402	Fragola .	Tai Trading	22- 3-1993
17403	Amu 218 .	Amuchina	22- 3-1993
17404	Elettrocatet. 6897 M S	Schiapparelli-Medtronics	22- 3-1993
17405	Ultra-Finesse 204 203 .	Biotec	7- 1-1993
17406	Legend II MM	Medtronic Italia	7- 1-1993
17407	Cat. termodiluiz. monit. PVC	Sorin	2- 2-1993
17408	Set x cateteriz. venosa	Chirmed	26- 1-1993
17409	Cat. termodiluiz. monitor poliuretano .	Sorin	2- 2-1993
17410	Catet. ombelic. poliuretano .	Sherwood	17- 5-1993
17411	Sist. cateterismo ven. centr.	Cresmed Hospital	22- 3-1993
17412	Preci-Jet . .	Diasint	2- 2-1993
17414	Disp. deflussi somministr. intraocul.	Ethicon	22- 3-1993
17415	Cassetta Site	Ethicon	22- 3-1993
17416	Filtro vena cava	M D I	22- 3-1993
17417	Dialine	M D I	22- 3-1993
17418	Cardial valvulotomo Chevalier .	M D I	22- 3-1993
17419	Cannule x aspirazione . .	Hospital & Medical Supplies	22- 3-1993
17420	Durasoft Disinfecting Tablets	Wesley-Jessen	7- 1-1993
17421	Cholangiocath	Braun Milano	13- 4-1993
17422	Excellence .	Biotec	2- 2-1993
17423	Elite II	Medtronic	2- 2-1993
17424	Minuet	Medtronic	2- 2-1993
17425	Capsure	Medtronic	2- 2-1993
17426	Catet. arteria polmonare .	Cremascoli	26- 1-1993
17428	Germofar TSC . . .	Germo	22- 3-1993
17430	HIV 1 2 Elisa Test Kit	Ortho Diagnostic System	26- 1-1993
17431	Sist. pompa centrifuga Lifestream	Tekne	22- 3-1993
17432	Occhiali x ossigenoterapia	Fiab-LTT	2- 2-1993
17434	Esoform C . .	Esoform	2- 6-1993
17435	Intersept Cusom Tubing Pack	Schiapp. Medtronic	4- 3-1993
17436	Scambiat. calore cardioplegia	Sorin	22- 3-1993
17437	Sistema x artroscopia	Bard	4- 3-1993
17438	Sist. legature varici	Bard	4- 3-1993
17439	Circuiti circol. extracorporea	3M Italia	6- 5-1993
17440	Set epidurale .	Chirmed	13- 4-1993
17441	Kit toracentesi	Cresmed Hospital	13- 4-1993
17442	Tamo	Hatu-ICO	6- 5-1993
17443	Jeans	Hatu-ICO	10- 5-1993
17444	Derby	Hatu-ICO	10- 5-1993
17448	Creofenolina	S.C.T.	2- 6-1993
17452	Cetrisan E C . .	Gedis	17- 5-1993
17453	Nuovo Bact-Form	Berretti e C	4- 3-1993
17454	Introdut. guida tubi endotrach.	Sevit	13- 4-1993
17455	Tubo Paulpenrose	Sevit	13- 4-1993
17456	Set protesi esofagee via endoscop.	Seda	22- 3-1993
17457	Catetere elettrofisiologia	Medas	13- 4-1993

Numero di registrazione	DENOMINAZIONE PRESIDIO	Ditta	Data
17458	Amustil	Amuchina	13- 4-1993
17459	Sistema monitoraggio	Sevit	22- 3-1993
17460	Implantronik	Iris	22- 3-1993
17461	Steri-Cath	Sevit	22- 3-1993
17463	Galiplus	Galileo	22- 3-1993
17464	Galirins	Galileo	22- 3-1993
17465	Shampoo natura	Virbac	17- 5-1993
17466	Freka Enteral Set	Sis-Ter	22- 3-1993
17467	Bromus	Valbrenta	13- 4-1993
17469	Sistema catetere tre lumi	Sevit	22- 3-1993
17471	Galisoak	Galileo	22- 3-1993
17472	Simeringe	S.I.M.E.R	25- 6-1993
17473	Set sonde ril temper esofagea miocardica	Sevit	13- 4-1993
17474	Sistema catetere venoso	Sevit	22- 3-1993
17475	Biosprint 3 CA	Diatekno	22- 3-1993
17476	Ergos 02	Seda	13- 4-1993
17477	Ergos 01	Seda	13- 4-1993
17478	Bio Sprint CA	Diatekno	22- 3-1993
17479	Cambridge Biotech HIV-1 Western Blot	Nuclear laser medicine	17- 2-1993
17480	Enzygnost anti HIV 1/2	Istit. Behring	17- 2-1993
17481	Esosoft	CB Bioelettronica	28- 4-1993
17482	Sistema aferesi per Excel	Dideco	27- 4-1993
17483	Cellufresh	Allergan	22- 3-1993
17484	Elettrocatet. 6963-6966	Medtronic Italia	4- 3-1993
17485	Catetere per Ercp	Cook Italia	27- 5-1993
17486	Opti-free Daily Cleaner	Alcon	13- 4-1993
17487	Poliflex	Alcon	13- 4-1993
17488	Ballon Expandable Stent e Delibery System	Ethicon	13- 4-1993
17489	Biogel	Lepetit	22- 3-1993
17490	Mod. P 54	Otoacustica Europea	22- 3-1993
17492	Cat dilat. angioplast. nylon	Medical Equipments	6- 5-1993
17493	Bernofon P 20 S/P 30 X	Ascom Audiosys	13- 4-1993
17494	Bernafon P1/P1X	Ascom Audiosys	13- 4-1993
17495	Zyzek Plus	ICF	13- 4-1993
17496	Mod. 1026 T/1226 T	Siemens	10- 5-1993
17497	Cat guida coron. Scimed	Italfarmaco	13- 4-1993
17498	Kastel	Marin labor.	27- 4-1993
17499	Cannula circ extracorp. rinforz.	Medtronic Italia	13- 4-1993
17500	Silhout	Biotec	13- 4-1993
17501	Slimtine	Biotec	13- 4-1993
17502	Multifocus Power	Oticon Italia	13- 4-1993
17503	Biosan Uno	Biosan	27- 4-1993
17504	Entrac	A.M.S. Italia	28- 4-1993
17505	Physiocor P 0004/0040	Sorin	27- 5-1993
17506	Protesi vascolare Corvita	Chirurgica	25- 6-1993
17507	Zamid 9004	Zambeletti	7- 6-1993
17508	Zamid 9006	Zambeletti	7- 6-1993
17509	Zamid 9005	Zambeletti	7- 6-1993
17510	Sonda angiografica doppler	M.D.I.	27- 4-1993
17512	Set tubi artroscopia	3M Italia	25- 6-1993
17513	Set Marquest	Chirmed	23- 6-1993

Numero di registrazione	DENOMINAZIONE PRESIDIO	Ditta	Data
17517	Tubo armato silicone	Sevit	13- 4-1993
17518	Pikos E 01/E LP 01	Seda	17- 5-1993
17519	Pikos 01/LP 01	Seda	17- 5-1993
17520	BL-107	Blue Line	17- 5-1993
17521	BL-108	Blue Line	17- 5-1993
17522	Carbakol-5	Kollant	17- 5-1993
17524	Umidificat. artif Gambro Engstoom	Soxil	17- 5-1993
17525	Vigor DR	Tekne	28- 4-1993
17526	Bayticol 1% Pour On	Bayer	7- 6-1993
17527	Bayticol 6% E C	Bayer	2- 5-1993
17529	Pleuracan	Braun Milano	17- 5-1993
17530	Mod 1400K-1401K-1402K-1403K	Siemens	7- 6-1993
17531	Mod 1400T-1401T-1402T-1403T	Siemens	7- 6-1993
17532	Ratacum	Copyr	10- 5-1993
17533	Kill-Paff	Copyr	10- 5-1993
17534	Complete	Allergan	28- 4-1993
17535	Anonimo	PWP Italia	25- 6-1993
17536	Flexiflo Gastronomy Kit	Abbott	17- 5-1993
17537	RV Pacing Lead	Abbott	2- 6-1993
17538	Ortho HBsAg Elisa Test System 2	Ortho Diagnostic System	27- 5-1993
17539	Redi-Readers	Fim	6- 5-1993
17542	Toec 2/4/6	Medico	10- 5-1993
17544	Opti-Soak	Alcon	17- 5-1993
17545	Sebacil 0,1 spray	Bayer	17- 5-1993
17546	Sebacil 0,1 lozione auricolare	Bayer	17- 5-1993
17549	Auk Era S	Sorin	2- 6-1993
17550	Eti-Mak 2	Sorin	2- 6-1993
17551	Systema irrig asp. laparoscopia	Bard	18- 6-1993
17553	Enzygnost HBsAg monoclonale	Istit. Behring	17- 5-1993
17554	Cobas Core HBsAg	Roche	2- 6-1993
17555	Galisal	Galileo	17- 5-1993
17556	Galiclean	Galileo	17- 5-1993
17567	Instrunet HD	Hospal	17- 5-1993
17573	Catetere guida PTCA•	M.D I.	27- 4-1993
17575	Artsana Leggobene	Artsana	10- 5-1993
17577	Samedbag	Samed	18- 6-1993
17578	XP/XP H/XP HH	Otoacustica Europea	27- 5-1993
17579	Biocin 5 Condom	Germo	7- 6-1993
17580	Aseptil	Germo	7- 6-1993
17581	Acriosol collirio	Alcon	2- 6-1993
17583	Lundia Dyalizer Alpha	Gambro	17- 5-1993
17585	Peters sonde endotr. silicone	Novatec	2- 6-1993
17586	Peters sonde alim. silicone	Novatec	2- 6-1993
17587	Drenaggi chirurg. gomma rossa	Novatec	7- 2-1993
17588	INCA	Hospital Service	27- 5-1993
17589	Fenosan	Mondial	2- 6-1993
17632	Cateteri Simson × aterectomia coronarica	M.D.I.	25- 6-1993

93A4428

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996 (codice 036630), 11,50% - 1° marzo 1993/1998 (codice 036631) e 11,50% - 1° marzo 1993/2003 (codice 036632), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 22 febbraio 1993 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, 11,50% - 1° marzo 1993/1998 e 11,50% - 1° marzo 1993/2003, rispettivamente, il 26 luglio 1993, il 2 agosto 1993 e il 9 agosto 1993.

93A4452

Cambi giornalieri dell'11 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 11 agosto 1993

Dollaro USA	1615,46
ECU	1796,39
Marco tedesco	942,51
Franco francese	268,15
Lira sterlina	2378,76
Fiorino olandese	837,11
Franco belga	44,290
Peseta spagnola	11,366
Corona danese	231,69
Lira irlandese	2200,74
Dracma greca	6,749
Escudo portoghese	9,176
Dollaro canadese	1244,86
Yen giapponese	15,563
Franco svizzero	1060,36
Scellino austriaco	133,94
Corona norvegese	216,52
Corona svedese	200,85
Marco finlandese	274,90
Dollaro australiano	1107,72

93A4568

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «Forlani» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 20 ottobre 1992, prot. n. 590, sett. I, la scuola media «Forlani» di Conversano (Bari), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore, un televisore e un pianoforte verticale, del valore complessivo di L. 5.306.000.

93A4429

Autorizzazione alla scuola media «Viterbo» di Castellana Grotte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 17 aprile 1992, n. 136, sett. I, la scuola media «Viterbo» di Castellana Grotte (Bari), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere «Olivetti» elettronica ETV 2700 del valore di L. 3.213.000.

93A4430

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 465, sett. I, del 9 agosto 1991, la scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio, è stata autorizzata ad accettare la donazione di vari arredi e strumenti per l'aula d'informatica del valore di L. 8.720.000 offerta dal comitato dei genitori.

93A4431

Autorizzazione alla scuola media «Carlo Stuparich» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 29 gennaio 1991, n. 3-B/3 - 7/109, sett. II, la scuola media «Carlo Stuparich» di Trieste, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal system/28550-061 completo di:

tastiera italiana av.;
video grafico mono 8503;
stampante Facit B 1100;
cavo dati stampante;
adattatore min.int/est 5.25" 1.44 MB;
mod. minidisco esterno 5.25" 1.44 MB,

per un valore complessivo di L. 5.950.000 (L. 5.000.000 + IVA L. 950.000)

93A4432

Autorizzazione alla scuola media «F.lli Fonda Savio» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 10 luglio 1991, n. 3-B/3 - 7/1048, sett. II, la scuola media «F.lli Fonda Savio» di Trieste, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un copiatore «Gestetner» mod. 22407 matr. 130J4987 completo di tamburo AS TSE, sviluppo e toner per L. 7.200.000 + I.V.A. L. 1.368.000, valore complessivo L. 8.568.000.

93A4433

Autorizzazione alla direzione didattica di Spilamberto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1350/1-9 dell'8 ottobre 1992 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico di Spilamberto è stato autorizzato ad accettare la donazione di una stampante Olivetti DM 309 L completa; P.C. Olivetti PCS 286 HD 40 MB completo del valore complessivo di L. 2.900.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola.

93A4434

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Formigine ad accettare una donazione

Con decreto n. 475.931/9 del 14 aprile 1993 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica del 1° circolo di Formigine è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Gestetner Mod. 23202/0 del valore di L. 2.380.000 disposta dal comitato dei genitori del 1° circolo di Formigine.

93A4435

Autorizzazione alla scuola elementare di Benna dipendente dalla direzione didattica di Candelo ad accettare una donazione

Con decreto n. 1676 del 29 aprile 1993 del prefetto della provincia di Vercelli il dott. Giuseppe Poma direttore didattico reggente di Candelo è stato autorizzato, ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Konica V-Bix 160, matricola 5054431 del valore di L. 1.800.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A4436

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica;

storia del diritto romano.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

metodi probabilistici statistici e processi stocastici;

macchine elettriche.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

venereologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4503

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:

psicologia dell'educazione.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

economia dei mercati agricoli.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale dei Paesi dell'Europa orientale;

lingua spagnola;

analisi delle politiche pubbliche;

statistica (biennale);

economia politica (biennale);

ragioneria generale e applicata (biennale);

statistica (biennale).

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

statistica economica.

Facoltà di magistero:

letteratura francese moderna e contemporanea.

Facoltà di medicina:

biofisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4504

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia. (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993).

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge indicato in epigrafe, alla pag 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* in luogo delle parole: «... disposizioni dei commi *da 15 a 26* ...», leggasi. «.. disposizioni dei commi *da 2 a 13* .. ».

93A4564

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 20, prima colonna, alla voce «Alimenti e Bevande», al punto 7, dove è scritto: «*roconoscimento*», si legga: «*riconoscimento*»;
alla pag 21, prima colonna, alla voce «Certificazioni e Nulla Osta», al punto 5, dove è scritto: «*distribuzione*», si legga: «*distruzione*».

93A4522

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, elenco delle ditte produttrici che hanno variato la propria ragione sociale ed elenco dei materiali omologati la cui validità è stata rinnovata nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, l'elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, dalla pag. 5 alla pag. 90 del supplemento ordinario sopraindicato, è rettificato nel senso che, all'ultima colonna del prospetto, dove è scritto: «*Validità* omologazione», si legga: «*Data* omologazione».

93A4523

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

